

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0156788.29-08-2024

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

Spett.le Ministero,

in allegato si trasmette documentazione di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

Comune di Pieve di Teco



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Corso Mario Ponzoni n. 135
Tel 0183/36313 - Fax 0183/36315

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 28/08/2024

Seduta: Pubblica
Sessione: urgenza
Convocazione Prima

OGGETTO: PARCO EOLICO DENOMINATO "IMPERIA MONTI MORO E GUARDIABELLA" DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 198,4 MW DA REALIZZARE NEI COMUNI DI AURIGO, BORGOMARO, CASTELLARO, CIPRESSA, DOLCEDO, PIETRABRUNA, PIEVE DI TECO, PRELA', REZZO CON STRADA DI ACCESSO IN SAN LORENZO AL MARE E COSTARAINERA - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. LGS. 152/2006 - APPROVAZIONE COMMENTI E PARERI IN RISPOSTA A PROGETTO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto, del mese di Agosto, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	PIRA ENRICO	SINDACO	X	
2	ZUNINO ROSANNA	VICE - SINDACO	X	
3	AICARDI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
4	DELL'ERBA NICOLA	CONSIGLIERE	X	
5	GERINO DANILO	CONSIGLIERE	X	
6	CHARIQ ANES	CONSIGLIERE		X
7	PATRONE PAOLO	CONSIGLIERE	X	
8	PALOMBA GABRIELLA RITA	CONSIGLIERE	X	
9	BELMONTI WOLFANGO	CONSIGLIERE	X	
10	BARBERA PAOLO	CONSIGLIERE	X	

Totale Presenti : 9 - Totale Assenti 1

Presiede il Sig. Prof. Pira Enrico nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Roberta Ramoino, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

OGGETTO: PARCO EOLICO DENOMINATO "IMPERIA MONTI MORO E GUARDIABELLA" DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 198,4 MW DA REALIZZARE NEI COMUNI DI AURIGO, BORGOMARO, CASTELLARO, CIPRESSA, DOLCEDO, PIETRABRUNA, PIEVE DI TECO, PRELA', REZZO CON STRADA DI ACCESSO IN SAN LORENZO AL MARE E COSTARAINERA - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. LGS. 152/2006 - APPROVAZIONE COMMENTI E PARERI IN RISPOSTA A PROGETTO

PARERI PREVENTIVI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

<i>Servizio Interessato</i> REGOLARITA' TECNICA	<i>Servizio Ragioneria</i> REGOLARITA' CONTABILE (in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)
<p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario per i seguenti motivi</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Non necessita di parere di regolarità tecnica</p> <p>Data 26/08/2024</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>F.to Geom. Francesco Meoli</p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole</p> <p><input type="checkbox"/> Contrario per i seguenti motivi</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Non necessita di parere di regolarità contabile</p> <p>Data ___/___/_____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>F.to Rag. Carla Cavalleri</p>

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. 141274 del 30/07/2024, acquisita agli atti con prot. 21309 del 30/07/2024, ha trasmesso comunicazione relativa a istanza di procedibilità, relativamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 per la realizzazione del Parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella" della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera;
- con la nota sopra citata il Ministero ha evidenziato che *"Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 152 del 06/11/2021, chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale entro il termine di 30 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo"*.
- l'intervento proposto contempla la realizzazione di un parco eolico composto da 32 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,20 MW da collocare al di sotto dei crinali montani che da Picco Ritto raggiungono Monte Guardiabella per poi proseguire da Monte le Ciazze fino a croce Mermellina e scendere a Monte Arbozzaro o dell'Olmo passando per il passo del Maro e Monte Moro. In Ultimo, da Monte Follia saranno interessati i crinali montani che giungono fino a Monte Pian delle Vigne, collocati nei territori comunali di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà e Rezzo, con un conseguente impatto visivo che interessa, non solo le aree indicate dal Proponente, ma anche quasi la totalità del territorio della provincia di Imperia e di parte dei territori delle province confinanti fino a sconfinare nella vicina Francia;
- il progetto si caratterizza in particolare per l'altezza delle pale eoliche (oltre 200 metri) che vanno a costituire una rilevantissima modificazione del paesaggio di un ampissimo territorio, come emerge dagli studi di intervisibilità redatte dai tecnici della ditta proponente e dalla necessaria nuova viabilità di cantiere che va solo in parte a reimpiegare le esistenti Strade Provinciali e che costituisce un nuovo grosso "solco" da realizzarsi all'interno di crinali presentanti particolari pregi paesaggistici e naturalistici e al contempo importanti fragilità sotto il profilo idrogeologico;

CONSIDERATO che appare di tutta evidenza, anche senza addentrarsi nell'analisi tecnica del progetto, come un intervento di tal genere determini un impatto notevole sul paesaggio e sul territorio di un'area vastissima, area il cui valore paesaggistico è riconosciuto a livello internazionale ed inoltre costellata di beni culturali di alto valore storico ed architettonico quali: chiese, monumenti, caselle e chiese campestri;

SOTTOLINEATO, in particolare:

- che i territori della Valle Prino, Valle Impero, Valle Arroscia e Valle Giara di Rezzo sono caratterizzati da un'importantissima ricchezza paesaggistica, che deriva dalla presenza di ampie zone boscate sulle pendici collinari alternate ad una porzione sommitale a pascolo, disegnando nel complesso il paesaggio che costituisce la principale risorsa di attrazione del flusso turistico, ormai costante, per tutta il territorio dianzi citato. La ricchezza paesaggistica non rileva solo in quanto risorsa turistica ma come elemento di valore della qualità del vivere per i residenti, che anche in relazione a tale risorsa scelgono di restare in quest'area rurale;
- che la tutela del paesaggio rappresenta un obiettivo prioritario dell'azione di questo Ente che pertanto sottopone a tutte le Autorità e gli Enti che siano coinvolti nel procedimento autorizzatorio e di realizzazione dell'intervento in argomento, l'assunzione del paesaggio come valore ed interesse pubblico nei confronti del quale debba essere effettuato il contemperamento dell'interesse inerente la realizzazione di fonti energetiche per la produzione di energie rinnovabili;
- che il territorio è ben consapevole della necessità di portare avanti la transizione ecologica, tuttavia non al costo di sacrificare la primaria risorsa territoriale costituita dal paesaggio;

RAMMENTATO che gran parte del territorio è beneficiaria di importanti risorse pubbliche attraverso fondi PSR, PNRR, Statali, Regionali e Provinciali nonché in quanto Area Interna Valle Arroscia nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne tutti destinati alla valorizzazione di quei beni che questo progetto andrebbe proprio a compromettere, vanificando di fatto l'obiettivo dei fondi pubblici dedicati;

DATO ATTO che a seguito delle riunioni che si sono svolte su iniziativa del Presidente della Provincia presso la Sala Comuni della Provincia di Imperia rispettivamente in data 9/8/2024 ed in data 19/8/2024, i Comuni dell'area come sopra individuata, hanno manifestato la ferma opposizione al progetto in argomento, che rappresenta un gravissimo danno per il paesaggio e le comunità insediate sul territorio;

PRESO ATTO delle osservazioni emerse in particolare nell'incontro svoltasi in data 19/08/2024 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, nel quale la ditta proponente 18PIUENERGIA S.r.l. ha illustrato il progetto e fornito chiarimenti alla Amministrazione Provinciale nonché alle Amministrazioni Comunali coinvolte direttamente dall'intervento;

CONSIDERATO pertanto necessario predisporre un parere per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione Comunale, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riscontro alla nota sopra citata;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di porre in essere una concreta azione di tutela del paesaggio del territorio sopra meglio specificato, della qualità della vita delle comunità storicamente presenti, dell'economia turistica che rappresenta un fattore trainante del tessuto economico locale, di richiedere a tutte le Autorità e Amministrazioni pubbliche competenti ed interessate a qualsivoglia titolo, inclusa la Commissione Tecnica Verifica Impatto Ambientale, di esprimere parere negativo e/o comunque respingere l'istanza presentata dalla società 18PIUENERGIA S.r.l. per il progetto di parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella" della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera;

Rilevata la necessità di provvedere con tempestività al rilascio del parere in oggetto essendo il termine previsto dal d.lgs. 152/2006 previsto entro il 29/08/2024 e, pertanto, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

Acquisito il necessario parere di cui all'art. 49, D.Lgs. 267/00 TUEL, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio

DATO ATTO che la presente proposta non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990;
2. Di prendere atto del **parere favorevole** alla presente proposta di deliberazione espresso dall'U.T.C. e quindi di esprimere **PARERE NEGATIVO** per i seguenti riassunti motivi:
 - a) - gli impianti eolici, per la collocazione proposta, specie se di dimensioni considerevoli come quella in oggetto, non sono compatibili con il territorio individuato dal progetto, caratterizzato da fragilità geomorfologica con presenza di zone carsiche, valori

paesaggistici di particolare bellezza e tutelati da specifici decreti ministeriali, particolare valenza turistica legata anche all'escursionismo;

b) - questa Amministrazione è favorevole allo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma che più si addicano alle specificità del territorio ed in particolare che prendano in considerazione l'intero ciclo dell'acqua;

c) - il progetto presentato del parco eolico in oggetto contiene diverse incongruenze ed appare ampiamente lacunoso nello studio di specifici aspetti dal tema della salute pubblica, all'analisi socio-economica, alle natura delle zone carsiche, alla presenza di falde acquifere e la presenza di zone percorse dal fuoco, di interferenza con le infrastrutture e logistica;

3. Di trasmettere il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

4. Di demandare al Responsabile del Servizio i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione di copia del presente atto al suddetto Ministero;

5. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Pieve di Teco

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare - stante la necessità di provvedere con tempestività alla presa d'atto delle dimissioni rassegnate a decorrere dal 29/12/2023 - con separati voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Fine Consiglio Comunale alle ore 19.15

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 28/08/2024

Approvato e sottoscritto,

Il Sindaco

F.to Prof. Pira Enrico



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Roberta
Ramoino

PUBBLICAZIONE

N. /

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Data



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Roberta
Ramoino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) dal _____ al _____ ;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Roberta
Ramoino

Copia conforme all'originale.

Pieve di Teco, 28/08/2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Ramoino

**Comune di Aurigo, Comune di Borgomaro, Comune di Castellaro, Comune di Cipressa,
Comune di Dolcedo, Comune di Pietrabruna, Comune di Pieve di Teco, Comune di
Prelà, Comune di Rezzo, Comune di San Lorenzo al Mare, Comune di Costarainera**

PROVINCIA DI IMPERIA

PROPOSTA DI "BREVI OSSERVAZIONI GENERALI COMUNI "

sul

"Progetto del parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella"

e schema

per la formulazione dei pareri ex art. 24 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006

nel procedimento di

Valutazione di Impatto Ambientale

(M.A.S.E. ID:12674)

da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

Via pec all'indirizzo: va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 12674] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa alla realizzazione del parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella", della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera (IM). Proponente: 18PIUENERGIA S.r.l. **PARERE ex art. 24 comma 3 D. Lgs n. 152/2006.**

PREMESSO che, con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS n. 141274 del 30.07.2024, acquisita agli atti di questo comune in pari data, con protocollo 6716 del 31/07/2024 si comunicava la procedibilità dell'istanza indicata in oggetto e la pubblicazione della documentazione sul portale ambientale del MASE, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n.152/2006 e ss. mm. e ii. e dell'avviso al pubblico ex art. 24 comma 1 del citato D. Lgs.

OSSERVATO quanto segue:

1) OSSERVAZIONI GENERALI E PRELIMINARI

➤ Il progetto delinea il quadro normativo - programmatorio di riferimento, limitandosi ad una sommaria descrizione dei vincoli, ma non approfondisce, in modo adeguato, il necessario profilo della conformità del progetto rispetto agli stessi.

➤ Il Quadro di Riferimento Progettuale (*22109_EO_DE_SIA_R_08_0002_A_Relazione quadro progettuale+allegati.pdf*), è quasi del tutto privo di elementi tecnici e quantitativi.

Ai fini di un'attendibile valutazione di fattibilità tecnica:

- difetta di un consistente patrimonio di dati anemologici specifici, rilevati a quota paragonabile a quella del mozzo delle macchine da installare; paradossalmente, il valore della produttività netta stimata viene omissis in quanto "dato sensibile";
- difetta di un adeguato approfondimento delle indagini geologiche e geotecniche sito specifiche;
- è peraltro carente e frammentaria la produzione di dati quantitativi sui fattori di impatto ambientale in fase di cantiere e in fase di esercizio. Ad esempio: l'ubicazione dei siti in cui sarebbero conferiti gli ingenti quantitativi di terre da scavo in esubero (a quanto si legge nella "Relazione Tecnica di Cantierizzazione" per il loro trasporto si prevedono 32.500 viaggi) si apprende solo dalla lettura di una tabella

(22109_EO_DE_CI_D_12_0009_A cave per deposito materiali.pdf), mentre nessun approfondimento circa le tematiche ambientali è dedicato a queste aree.

➤ La trattazione circa lo stato dell'ambiente (22109_EO_DE_SIA_R_08_0003_A_Relazione quadro ambientale+allegati.pdf) è svolta a livello puramente narrativo e senza adeguato approfondimento. In particolare, va ricordato che le Linee Guida 28/2020 SNPA avvertono che *“nella documentazione dei progetti che interessano in modo diretto o indiretto le aree della Rete Natura 2000 devono essere forniti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti stessi con le finalità conservative previste dalla normativa vigente”*.

➤ La documentazione pubblicata, risulta carente riguardo ai requisiti di cui all'art. 5 lett. g) D. Lgs. n. 152/2006. Il livello di progettazione non soddisfa, infatti, i requisiti di riferimento di cui all'art. 23 commi 5,6 e 7 del D. Lgs n. 50/2016 (previgente).

Non risulta redatto né pubblicato il documento n. 8 di cui all'allegato IV della Direttiva 2011/92/UE: *“sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti”*.

➤ L'iniziativa si avvale, con riguardo alla disponibilità delle aree su cui realizzare il parco eolico e le opere connesse, della procedura espropriativa come dichiarato nella Relazione Tecnica Descrittiva punto. 3.1 (22109_EO_DE_GN_R_09_0001_A Relazione tecnica descrittiva.pdf).

Nell'elenco degli elaborati di progetto risulta comparire un PIANO PARTICELLARE di esproprio (22109_EO_DE_GN_R_09_0011_A Piano particellare di esproprio_rid) che, tuttavia NON E' STATO RINVENUTO TRA GLI ELABORATI pubblicati.

Ai fini dell'invocata applicabilità della disciplina del DPR. 327/2001, in materia di procedimento espropriativo, il supposto piano particellare (che ne costituisce necessario presupposto per l'avvio) NON AVREBBE I REQUISITI IMPOSTI dall'art. 31 del DPR 207/2010, così come desumibili dalla Relazione Tecnica Descrittiva.

➤ Del tutto approssimative sono le analisi relative agli impatti in tema di:

- patrimonio culturale e identitario;
- natura e biodiversità;
- salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio da gittata);
- suolo e sottosuolo.

➤ Lo studio di impatto ambientale è generico ed insufficiente nella parte in cui si valuta l'incidenza socio-economica e il bilanciamento costi-benefici, al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento. Quanto riportato nella Relazione Tecnica Descrittiva (pag.49), in merito alle ricadute occupazionali e alle implicazioni economiche (sia in fase di costruzione sia in fase di mantenimento dell'impianto,) si presenta carente di ogni riferimento alle

principali attività economiche che caratterizzano i territori (turismo, agricoltura e zootecnia), anche in prospettiva della durata di esercizio dell'impianto (25-30 anni).

2) IMPATTO VISIVO, PAESAGGISTICO e CULTURALE

Con riferimento alle visuali paesaggistiche, risultano inadeguati quando non assenti i foto inserimenti, che non restituiscono una corretta, realistica percezione degli aerogeneratori e che appaiono volutamente non chiari e imprecisi.

La maggior parte degli aerogeneratori sono posizionati poco al di sotto dei crinali della cornice montuosa, che disegna l'orizzonte orografico visibile dalla vicina costa.

Si evidenzia che le aree sulle quali si troverebbero i siti delle torri eoliche sono interessati da beni culturali e paesaggistici, evidenziati nella documentazione di progetto, tutelate ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004.

Pertanto appare chiaro come il progetto proposto comprometta i caratteri essenziali del territorio, riducendone l'appropriata fruizione e/o utilizzazione in chiave turistica e culturale, perché altera l'integrità visuale e i valori estetico identitari del contesto.

3) INTERFERENZA CON OPERE DI DERIVAZIONE IDRICA

La documentazione di progetto si limita a verificare il posizionamento degli aerogeneratori a distanza superiore ai 200 mt dalle opere di derivazione idrica ad uso potabile (IMPERIA-MONTI MORO-GUARDIABELLA-IM01-2022-GEOLOGICA-FINALE-REL11).

Non è stato eseguito, invece, uno studio dedicato agli impatti derivanti dalle imponenti opere di fondazione e dall'introduzione nel terreno di numero 32 "pali trivellati" (diam. 1.2 mt, lung. circa mt. 20) per ciascuna torre eolica, rispetto alle falde acquifere che alimentano i punti di prelievo idrico posti a valle, per l'approvvigionamento dell'acqua ad uso potabile dei territori interessati, con rischio di inquinamento e/o interruzione e/o deviazione, del percorso sotterraneo delle acque.

Inoltre, tale aspetto, pur essendo stato oggetto di specifiche indicazioni progettuali per gli aerogeneratori da n. 1 a n. 6, viene ipotizzato, sulla base di una verifica successiva, anche per altri aerogeneratori (RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA PAGG. 23-24-25).

Non è stata oggetto di analisi, altresì, la variazione del regime di deflusso superficiale delle acque meteoriche e l'alterazione dei processi di "ricarica della falda".

4) INCIDENZA SOCIO - ECONOMICA

4.1 Le aree di interesse sono destinate prevalentemente al pascolo (ovino, caprino, bovino) e a colture olivicole.

Pertanto in tutti gli elaborati prodotti non è stato analizzato l'impatto che le torri e le connesse opere infrastrutturali avranno sulle aziende zootecniche esistenti e di futuro impianto.

Inoltre, per il tracciato stradale da realizzare, non sono state valutate le possibili incidenze sulla frammentazione della aziende agricole, sull'interruzione di reti idriche, di strade poderali e interpoderali.

4.2 L'indagine proposta delinea un quadro delle attività economiche come quasi esclusivamente di tipo agricolo.

Del tutto trascurata invece, al di là della destinazione agricola dei terreni, è la **FONDAMENTALE COMPONENTE ECONOMICA DEL TURISMO**, di tipo enogastronomico ed escursionistico (trekking, mountain biking) per la fruizione dei territori caratterizzati dalla *"bellezza naturale, per il paesaggio percepito quale natura ben conservata"*, pag. 6 del Quadro di Riferimento Progettuale.


Trattasi, peraltro, di turismo che vede nell'interazione entroterra - mare un connubio inscindibile, che attrae i turisti, in prevalenza stranieri, proprio in ragione della vicinanza sia al mare (e alla pista ciclabile litoranea) che a paesaggi montani, mediante strutture ricettive costituite, prevalentemente, da bed & breakfast, appartamenti per vacanze e agriturismi.

Sulla scorta delle tendenze in atto da decenni, rafforzata dalle politiche incentivanti il turismo, poste in essere dalle amministrazioni locali, può certamente concludersi che l'economia dei territori interessati non possa godere di alcuna forma di adeguata compensazione dall'intervento a progetto e che, pertanto, i benefici prospettati sarebbero di gran lunga inferiori ai danni derivanti dal decremento del flusso turistico e dal deprezzamento dei valori immobiliari che, in alcune zone più a ridosso della costa, attualmente sono pari (quando non superiori) ai valori riscontrabili nelle aree periferiche del vicino capoluogo di Imperia.


5) ASPETTI URBANISTICI

5.1 Le aree interessate dall'intervento hanno la seguente destinazione secondo le previsioni dello Strumento Urbanistico Generale comunale:


ESTRATTO PUC ZONA "GUARDIABELLA"



ESTRATTO PUC "FRAZ. MUZIO"



ESTRATTO PUC “FRAZ. CALDERARA”




Lo strumento urbanistico generale non prevede, pertanto, in dette aree la possibilità di realizzare impianti eolici.

La disciplina derogatoria di cui all'art. 12 comma 7 della L. n. 387/2003 consente la realizzazione di impianti di produzione da FER in aree agricole, a CONDIZIONE “*che si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*”.


5.2 Gli elaborati di progetto evidenziano che gran parte dell'impianto, con riferimento agli aerogeneratori e alle interconnesse opere accessorie, ricade in aree percorse dal fuoco negli anni da 2011 a 2022 (2109_EO_C_GN_D_06_0010_A incendi boschivi.pdf / 22109_EO_DE_GN_D_01_0013_A Incendi boschivi.pdf).

Nelle due mappe successive sono indicate, per le aree del Comune di Pieve di Teco interessate dal progetto di realizzazione del Parco eolico, le aree percorse dal fuoco, evidenziate con linee tratteggiate rosse nelle carte tecniche.

AREE PERCORSE DAL FUOCO ZONA FRAZ. CALDERARA (Campitura ROSSA)



AREE PERCORSE DAL FUOCO ZONA GUARDIABELLA (Campitura ROSSA)



L'intervento a progetto, complessivamente inteso, deve essere inquadrato quale "impianto di produzione " di energia elettrica, mentre non può essere annoverato tra le "opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente".

Ciò detto, le opere a progetto soggiacciono alle inderogabili norme di cui alla L. 353/2000 art. 10, la quale vieta sia il cambio di destinazione dei terreni (per 10 anni) che l'effettiva

costruzione di manufatti (per 15 anni) volte all'insediamento, in dette zone, di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, tranne l'ipotesi in cui la variazione di destinazione ovvero il titolo abilitativo siano precedenti l'intervento di costruzione. (Cass. Pen.Sent n. 16624/2015).

6) IMPATTO SUL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Le aree prative e boschive, che connotano la zona di intervento con pendenze elevate, sono particolarmente soggette a rischio incendi, come acclarato dalla documentazione prodotta dal soggetto proponente, che devastano ettari di territorio, distruggendo preziosi ecosistemi, campagne, allevamenti e colture, giungendo anche a ridosso dei vicini insediamenti umani a valle.

La prospettata utilizzabilità della nuova strada di collegamento degli aerogeneratori quale pista tagliafuoco, peraltro sui crinali montuosi, non tiene conto dell'impiego, più efficace e tempestivo, dei mezzi aerei di spegnimento.

In questo contesto, la presenza delle torri eoliche (altezza mt 209!!) sui crinali a ridosso di tali aree, comporta: *“Criticità inerenti le complesse operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. La presenza degli aerogeneratori costituirebbe un ostacolo alla navigazione, sui corridoi di approccio alle fiamme, dei mezzi aerei ad ala fissa, influenzando negativamente sull'efficacia degli interventi di spegnimento e potrebbe addirittura escluderlo. La stessa problematica riguarda l'utilizzo dei mezzi ad ala rotante in particolare nelle fasi di spegnimento e di approvvigionamento idrico”*.

7) RISCHI PER LA SALUTE UMANA

Il progetto soffre di tutta una serie di errori e violazioni di regole e norme richiamate in altre sezioni di questo documento e si ritiene, inoltre, che il proponente non si sia preoccupato di produrre un'articolata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), a necessaria integrazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA).

Il Legislatore si è, infatti, preoccupato (D. Lgs. 104/2017) di indicare la necessità di comprendere la VIS nella VIA, sottolineando che il concetto di salute debba essere inteso in senso largo, secondo le indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per cui la salute non è definita, semplicemente, dall'assenza di malattie e infermità ma comprende un completo benessere fisico, mentale e sociale.

Nella Direttiva Europea di riferimento (2014/52/UE), da cui è discesa la Legge nazionale, si fa riferimento a diverse tipologie di effetti rilevanti per la salute, quali la vulnerabilità della popolazione residente e la possibilità che l'opera possa comportare eventi accidentali in misura superiore all'atteso. Questi aspetti non sono stati neppure minimamente considerati dal proponente, mentre già solo la distribuzione per classi di età dei residenti nelle aree

avrebbe meritato una grande attenzione. Dati i recenti forniti dall'ASL 1 Imperiese ci informano, ad esempio, che la popolazione residente in Valle Arroscia è costituita al 30% da persone di età superiore a 65 anni (media nazionale al 24%), indice di vecchiaia 355,10 (indice nazionale 178,4).

Questa condizione connota un evidente fragilità della popolazione residente nelle nostre Valli, rendendola suscettibile a *noxae patogene* generate dall'opera.

In disparte il dettaglio tecnico delle diverse per la stesura di una VIS, ci si limita a brevi commenti su quanto sarebbe stato minimamente dovuto.

Nella fase di screening si valuta se sia necessario, o meno, procedere con una VIS che, in genere, è dedicata allo studio dei potenziali effetti sulla salute derivanti alla costruzione di grandi opere (quali questa in oggetto) o a situazioni peculiari, in cui un intervento circoscritto porti ad insediare nel territorio una tipologia produttiva che potrebbe recare nocimento alla popolazione. L'esempio classico è rappresentato dai termovalorizzatori (inceneritori) in rapporto alle emissioni in atmosfera e ricadute al suolo dei prodotti di combustione.

Riteniamo che non sussistano dubbi sul fatto che questo progetto, per la tipologia di intervento, per lo scavo e movimentazione di enormi quantitativi di terreno e rocce, per le attività di trasporto su automezzi pesanti, debba richiedere una VIS, senza trascurare gli effetti sulla salute derivanti dalla messa in esercizio del parco eolico.

Non si vede come possa essere ritenuta non necessaria una VIS, quando si prevede un'attività di scavo su territorio con produzione di almeno un milione di tonnellate di terriccio residuo. Come si può considerare che questa attività sia scevra da rischi per la salute quando non si conosce in dettaglio la natura del materiale di risulta, costituita da terriccio superficiale ma anche da materiale roccioso prodotto dalle perforazioni di roccia (anche di decine di metri nel sottosuolo) previste per l'ancoraggio delle pale? Come si può escludere, basandosi solo su generiche valutazioni geologiche di letteratura, non confortate da carotaggi in aree specifiche sui diversi luoghi di intervento che non possano essere intercettate stratificazioni di minerali di serpentino (molto comuni nelle nostre Alpi e Prealpi anche in giacimenti affioranti) e, quindi, possibile contaminazione ambientale da amianto crisotilo? A questo proposito, è ben noto il caso occorso in Valle di Susa quando in occasione degli scavi a Sauze d'Oulx, per la costruzione della pista di bob e slittino per i giochi olimpici invernali di Torino 2006, è stato prodotto un inquinamento d'amianto che ha determinato la delocalizzazione dell'opera a Cesana, nonché l'adozione di rilevanti (e dispendiose) misure di contenimento.

Possiamo immaginare che il trasporto del materiale di risulta mediante automezzi pesanti (vengono dichiarate decine di migliaia di tratte percorse da automezzi pesanti, distribuite su un periodo di 4 anni) possa essere sicuro? Possiamo immaginare che all'inquinamento ambientale prodotto dalle emissioni degli autocarri (idrocarburi policiclici aromatici-IPA-,

benzene, CO₂, Diesel exhaust (tutti cancerogeni per la specie umana eccetto la CO₂) non si aggiunga un inquinamento da particolato fine (PM₅, PM₁₀) disperso durante la fase di trasporto e stoccaggio? Come viene controllato il sito di deposito del materiale di risulta nella frazione Muzio di Pieve di Teco? Quali sono gli interventi di mitigazione previsti?

E' lecito domandarsi come sia possibile non considerare che il passaggio di decine di migliaia di autotreni, in prossimità di un borghi abitati da persone in età medio avanzata, non possa comportare rischi dal momento che questa popolazione sarà soggetta alla inalazione delle emissioni da autotrazione con livelli di particolato ancora accresciuti dalla volatilizzazione di un materiale di risulta di cui non si conosce la natura (perché non caratterizzata)?

Si aggiunga poi l'inquinamento acustico, determinato dall'incremento del traffico veicolare presente, nonché il rischio di eventi incidentali, anche gravi, per il passaggio continuo di autotreni di grandi dimensioni su strade provinciali a carreggiata ridotta che già conoscono un intenso traffico veicolare di base.

Occorrono anche osservazioni sul *post operam*, in quanto sarebbe semplicistico considerare che l'esercizio del parco eolico non comporti rischi per la salute. Esiste una crescente letteratura scientifica sugli effetti delle pale eoliche come fattore di disturbo del sonno e generatore di stress nella popolazione residente.

Le conclusioni di questi lavori sono concordi nell'affermare che se i dati non possono essere conclusivi per la definizione di un rapporto causa-effetto (sia per le modalità di raccolta dati, spesso ottenuti mediante questionari autosomministrati, sia per breve lasso di tempo intercorso dall'introduzione di questa tecnologia) ma, in genere, viene sottolineato che siano peraltro evidenti fenomeni di "disturbo" sia del sonno, sia del benessere soggettivo derivanti da fattori stressogeni, quali l'impatto visivo da deturpazione del paesaggio e dalla modesta qualità del sonno.

Nelle popolazioni oggetto di studio è stata infatti registrata una generale insofferenza verso la presenza di aerogeneratori che modificano il paesaggio e verso il rumore continuo, a basse frequenze, che disturba il sonno.

È sicuramente vero che l'intensità sonora non è tale da provocare un danno oggettivo all'organo dell'udito, ma è altrettanto vero che la componente soggettiva della percezione del rumore possa costituire una importante forma di disturbo. È forse pleonastico, ma sicuramente utile, ricordare il concetto di salute come totale benessere psicofisico (OMS).

Queste considerazioni dovrebbero essere attentamente valutate e non sono le sole che riguardano il problema salute ma sicuramente le più evidenti.

Altri aspetti riguardano la necessità di monitoraggio della qualità delle acque a seguito dei lavori di scavo, in quanto è lecito domandarsi come possa essere garantita la qualità delle acque successivamente alle grandi movimentazioni di terreno su una tratta di decine di Km,

in particolare riguardo all'inquinamento da metalli e metalloidi (arsenico).

Nel progetto troviamo alcune generiche affermazioni sul problema metalli ma non riusciamo a cogliere valutazioni puntuali sul rischio e sulla messa in essere di un sistema di monitoraggio che consenta una efficace prevenzione.

In conclusione, sarebbe stato necessario prevedere una VIS, già solo per gli interventi di viabilità e scavo per l'ancoraggio degli aerogeneratori, nonché per la messa in sicurezza del sito di stoccaggio in Muzio, frazione di Pieve di Teco.

Queste tipologie di VIS vengono sistematicamente condotte in caso di costruzione di reti stradali o di stoccaggio di materiali inerti o di smarino derivanti da scavi per tratte stradali o ferroviarie.

Non può essere dismesso, inoltre, il problema del "disturbo" al pieno benessere psicofisico con le conseguenti ricadute sulla salute dei cittadini residenti in aree limitrofe al parco eolico in progetto.

RITENUTO che,

- sulla base di quanto sopra riportato, possa concludersi che il progetto e lo studio di impatto ambientale presentati non siano elaborati con un livello di approfondimento tale da far emergere un'appropriata valutazione degli elementi innanzi citati, anche in relazione alle adeguate misure da adottare, idonee a garantire una mitigazione degli impatti prodotti dall'impianto sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche presenti nella zona;

- sia indispensabile una più compiuta analisi degli elementi che concorrono alla fondamentale valutazione della sostenibilità sociale, ambientale, sanitaria ed economica dell'intervento;

- insistendo il parco in aree tutelate ex D.lgs. n. 42/2004, l'analisi dei relativi impatti non sia affatto esaustiva;

- l'inserimento sproporzionato di un parco di tale estensione, caratterizzato da aerogeneratori di rilevanti dimensioni e altrettante rilevanti opere connesse, rischi di compromettere in modo irreversibile i paesaggi rurali e naturali;

- sia necessario che vengano individuati, descritti e valutati compiutamente gli impatti diretti e indiretti dell'impianto sull'ambiente, anche in relazione alle principali alternative che possono essere prese in esame, nonché alle misure di mitigazione e compensazione che, allo stato, non sono sufficienti;

- le opere e le installazioni a progetto, costituendo un complesso unitario di interventi volti all'insediamento di attività produttiva in aree percorse dal fuoco da meno di 15 anni, siano contrarie al divieto di cui all'art. 10 della l. n. 353/2000, non suscettibile di deroga.

In base a tutto quanto sopra premesso, valutato anche il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, si esprime **PARERE CONTRARIO** al progetto finalizzato alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in oggetto.

Distinti saluti.